



Ministero dell'Istruzione

## ISTITUTO COMPrensIVO CASELETTE

Strada Contessa, 90 – 10040 CASELETTE (TO)

TEL. 011/9688866 – FAX 011/9687724

Codice Ministeriale: TOIC822008 – Codice Fiscale: 95565940012

[www.iccaselette.edu.it](http://www.iccaselette.edu.it)

e-mail: [toic822008@istruzione.it](mailto:toic822008@istruzione.it) pec: [toic822008@pec.istruzione.it](mailto:toic822008@pec.istruzione.it)

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

- VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;
- VISTO l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;
- VISTO il CCNL comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19/04/2018;
- VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
- VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;
- VISTO il Decreto Legge n. 112 /2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
- VISTO l'art. 40 del decreto n. 895/2001 con il quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.T.O.F.

#### *Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE*

- a. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.



b. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, in base alla programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

c. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

d. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

#### *Art. 2 - PRIORITA' DI SCELTA*

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
- attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

#### *Art. 3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE*

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;



- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

#### *Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI*

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che l'Istituzione scolastica stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno e non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che l'Istituzione scolastica ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta. Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze con riferimento alle tabelle previste dall'**allegato A**.

#### *Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO*

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono validi fino a nuovo aggiornamento da parte del Consiglio di Istituto.

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate;

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale- assistenziale -tributario dei



compensi da corrispondere agli esperti, il DSGA provvede ad individuare preliminarmente quale posizione giuridica debba attribuirsi all'esperto, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel modello fornito agli interessati. In base a detta dichiarazione il DSGA individua il tipo di contratto da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente normativa:

- a) contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale con professionisti che abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;
- b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà, purché il contraente non abbia superato nell'anno l'importo massimo di € 5.000,00;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita.

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- a. alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- b. in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;
- c. compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica ove più convenienti all'Amministrazione.
- d. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori;
- e. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico;
- f. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita fattura elettronica, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, o dichiarazione analitica delle ore effettivamente rese, corredate della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata, ed a seguito di accertamento da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa;
- g. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### *Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI*

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega da un sostituto, mediante valutazione comparativa. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita



commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione eventualmente formata per la valutazione sarà formata: dall'Assistente Amministrativo referente dei progetti, dal D.S.G.A e presieduta del Dirigente Scolastico.

Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell' Istituto scolastico;
- b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti;
- c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola (se richiesta).

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura.

E fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003.

#### *Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO*

**a.** Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività; impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della fattura o dichiarazione analitica delle ore effettivamente rese;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento



- della prestazione;
- la previsione della clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.lgs.vo n. 50/2016 (codice dei contratti), che comunque può essere riusata dal contraente, ed in tal caso non sarà inserita nel contratto;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Torino;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy.

**b.** La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna, è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

**c.** I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

**d.** I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

#### *Art. 8 - CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO*

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

#### *Art. 9 - AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA*

**a.** Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

**b.** I contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente sono comunicati al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dal citato D.L.vo n. 165/2001.

#### *Art. 10 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI*

1. Alla formalizzazione dell'incarico viene data informazione sul sito internet della Scuola,



2. contenente gli elementi identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso;
3. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

#### *Art. 11 – NORMA DI RINVIO*

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Caselette, 24/05/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*dott.ssa Beatrice PISA*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa